REGOLAMENTO (CEE) N. 3349/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1991

che modifica l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio relativo al regime applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (categoria 16)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che la Comunità ha concluso con la Repubblica popolare cinese un accordo relativo al commercio dei prodotti tessili [1];

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2135/89 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3057/90 della Commissione [3], il Consiglio ha assoggettato fino al 1992 ad un regime comune le importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Cina;

considerando che si sono manifestate necessità dei prodotti della categoria 16 (completi) per reimportazioni in una regione della Comunità (Italia), dopo perfezionamento in Cina, previste dall'articolo 6, paragrafo 3 di detto regolamento;

considerando che, nell'interesse dell'industria comunitaria, è opportuno aggiungere agli obiettivi quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo di cui all'appendice dell'allegato VII, degli obiettivi quantitativi per la categoria 16 (completi),

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'appendice dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2135/89 è modificata per gli anni 1991 e 1992 in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1991.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

All'appendice dell'allegato VII è aggiunto quanto segue:

Categoria	Designazione delle merci	Stato membro	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
				1991	1992
« 16	Vestiti e completi per uomo	I	1 000 pezzi	145	156 »

[1] GU n. L 380 del 31. 12. 1988.
[2] GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 294 del 25. 10. 1990, pag. 15.